

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5810 del 19/11/2021
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla SOCIETA' AGRICOLA SAN LUCA S.S. per l'impianto destinato ad attività di produzione di Biometano, sito in Comune di Sant'Agata Bolognese (BO), via Montirone n. SNC Foglio 31 mappali 6-61.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5989 del 18/11/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno diciannove NOVEMBRE 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla **SOCIETA' AGRICOLA SAN LUCA S.S.** per l'impianto destinato ad attività di produzione di Biometano, sito in Comune di Sant'Agata Bolognese (BO), via Montirone n. SNC Foglio 31 mappali 6-61.

LA RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla **SOCIETA' AGRICOLA SAN LUCA S.S.** (C.F. 03090440367 e P.IVA 03090440367) per l'impianto destinato ad attività di produzione di Biometano, sito in Comune di Sant'Agata Bolognese (BO), via Montirone n. SNC Foglio 31 mappali 6-61, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue di dilavamento** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁴** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
- **Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento⁵** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
- **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁶** {Soggetto competente Comune di

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

⁴ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁵ Ai sensi del Regolamento Regionale n. 3 del 15/12/2017 e ss.mm.ii.

⁶ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

Sant'Agata Bolognese}.

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B, C e D** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁷.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁸.
5. Obbliga la **SOCIETA' AGRICOLA SAN LUCA S.S.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁹.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale¹⁰.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La **SOCIETA' AGRICOLA SAN LUCA S.S.** (C.F. 03090440367 e P.IVA 03090440367) con sede legale in Comune di Nonantola (MO), Via di Mezzo n. 114/E, l'impianto destinato ad attività di produzione di Biometano, sito in Comune di Sant'Agata Bolognese (BO), via Montirone n. SNC Foglio 31 mappali 6-61, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, ad ARPAE AACM in data 21/10/2020 (PG/2020/151527-151533-151542-151547-151552-151555) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica, ai sensi

⁷ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁸ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁹ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

¹⁰ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- dell'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003, per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di Biometano e delle relative opere ed infrastrutture connesse, comprensiva della domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali, autorizzazione alle emissioni in atmosfera, comunicazione in materia di impatto acustico e comunicazione in materia di utilizzazione agronomica del digestato
- ARPAE-AACM in data 02/11/2020 con PG/2020/158194 e confluito nella **Pratica SINADOC 27243/2020**, ha provveduto all'avvio del procedimento amministrativo ed alla contestuale convocazione della Conferenza dei Servizi trasmettendo agli Enti la documentazione pervenuta comprensiva della domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
 - Gli Enti convocati in Conferenza dei Servizi, così come descritto nei verbali delle sedute del 18/11/2020, 03/02/2021 e 31/08/2021, hanno provveduto a valutare la documentazione pervenuta e ad esprimere, per le parti di propria competenza, i rispettivi pareri ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
 - In data 31/08/2021 la Conferenza dei Servizi, così come verbalizzato con PG/2021/138783, visti i pareri pervenuti, ha concluso i propri lavori con l'approvazione del progetto condizionato al rispetto delle prescrizioni contenute nei rispettivi pareri espressi e formalizzati.
 - Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, presa visione delle valutazioni e delle prescrizioni contenute nei pareri pervenuti ed approvati dalla Conferenza dei Servizi riguardanti le matrici ambientali soggette ad Autorizzazione Unica Ambientale, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale che costituirà specifico Allegato alla Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii.

Bologna, data di redazione 17/11/2021

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
*Patrizia Vitali*¹¹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.
L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹¹ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto di Produzione Biometano SOC. AGR. SAN LUCA S.S.

Comune di Sant'Agata Bolognese (BO), via Montirone n. SNC – Foglio 31 mappale 6-61

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque meteoriche di dilavamento di seconda pioggia in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello scarico

Scarico in acque superficiali (tratto tombato dello Scolo Allacciante Vaccarezza-Pettarella di competenza del Consorzio della Bonifica Burana) classificato come “scarico di acque meteoriche di dilavamento di seconda pioggia” in uscita dall’impianto di trattamento delle acque derivanti dal dilavamento della strada di accesso all’impianto (Superficie complessiva =1335 mq), costituito da un pozzetto scolmatore che ha funzione di separazione delle acque di prima pioggia che confluiranno nella successiva vasca di prima pioggia di capacità di 7mc.

Le acque di seconda pioggia confluiranno in uscita dal sistema, all’interno dell’invaso di laminazione a cielo aperto e da qui al recapito finale costituito da un tratto tombato dello scolo Allacciante Vaccarezza – Pettarella, mentre le acque di prima pioggia dopo sedimentazione, saranno inviate mediante impianto di sollevamento all’interno della pre-vasca di carico dell’impianto

Altri scarichi ed immissioni

Nell’impianto non sono presenti acque reflue derivanti da servizi igienici, in quanto gli addetti dell’impianto San Luca usufruiranno degli spogliatoi e servizi igienici di un limitrofo impianto intestato ad altra Società.

Le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali pavimentati all’interno dell’impianto (Superficie complessiva =2151 mq) posizionati nei pressi delle tramogge, della prevasca e della vasca di carico digestato, verranno recapitate unitamente alle acque di prima pioggia, acque di lavaggio locale tecnologico e zona alloggiamento biomix, condense zona biogas, acque di condensa e reflui dell’impianto di Upgrading, nel pozzetto di raccolta percolati munito di impianto di sollevamento che le convoglierà direttamente all’interno della pre-vasca di carico dell’impianto per poi essere inviate ai digestori. Non è previsto pertanto al recapito in corpi idrici superficiali delle acque di dilavamento dei piazzali pavimentati interni all’impianto.

Prescrizioni

1. Lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento, in entrata alla vasca di laminazione, dovrà rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tab. 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/2006-parte terza limitatamente ai parametri Solidi Sospesi Totali, COD ed Idrocarburi Totali.
2. Il punto di scarico delle acque meteoriche di dilavamento dovrà essere dotato di apposito ed idoneo pozzetto di ispezione /campionamento di dimensioni tali da garantire il prelievo dell'acqua per caduta. Il pozzetto dovrà essere sempre accessibile e ubicato immediatamente a monte dell'immissione nello scolo Allacciante Vaccarezza – Pettarella.
3. Lo svuotamento delle vasche di prima pioggia dovrà avvenire dopo 48-72 ore dall'evento meteorico, salvo eventuali prescrizioni del Consorzio di Bonifica circa la sicurezza idraulica. Scelte diverse rispetto a quanto richiesto dalla Delibera Regionale in relazione allo svuotamento degli accumuli dovranno pertanto essere motivate.
4. Mantenere in perfetto stato di funzionamento il dispositivo di intercettazione posto sulla rete delle acque meteoriche di dilavamento, a monte della vasca di laminazione, da attivare in caso di eventi accidentali quali rottura cisterne, sversamenti, incendi che potrebbero causare immissioni di sostanze liquide nel corpo ricettore.
5. Diversi sistemi di trattamento, di scarico e/o riuso delle acque reflue, rispetto a quelli installati come da documenti in atti, potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative.
6. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - a) le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi a quanto previsto negli elaborati grafici di riferimento del presente provvedimento;
 - b) se, per eventuale esigenza tecnica e costruttiva, non fosse possibile realizzare il pozzetto di controllo come da prescrizione 2), siano concordate e condivise con il Distretto Territoriale competente di ARPAE - APAM diverse soluzioni tecniche tali da garantire il prelevamento dei campioni di acque di scarico;
 - c) i pozzetti di ispezione e/o controllo siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti e, se necessario, adottando e realizzando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano);
 - d) i pozzetti di ispezione/campionamento siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza per tutto l'anno e dotati di botole di copertura realizzate in materiale leggero affinché siano facilmente sollevabili;
 - e) siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, delle condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;

- f) l'impianto di gestione e trattamento delle acque reflue di dilavamento sia sottoposto a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione (con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata e che di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
 - g) lo smaltimento dei materiali separati derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione del sistema fognario e di trattamento delle acque reflue di dilavamento sia effettuato tramite ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;
 - h) la rete di raccolta delle acque meteoriche non sia mai utilizzata per scaricare acque reflue domestiche, industriali o comunque acque diverse dalle sole acque meteoriche di dilavamento;
 - i) di tutti gli interventi di manutenzione sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo.
7. Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, indicate dal Consorzio della Bonifica Burana in qualità di Ente Gestore del corpo idrico ricettore degli scarichi originati dall'impianto con il parere espresso Prot.n. 2021/14872 del 20/10/2021 che fa parte ed integrante del presente Allegato
8. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
9. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
10. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
11. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica così come allegata alla Domanda di A.U. presentata dalla Società ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e successive modifiche ed integrazioni

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Pratica Sinadoc 27243/2020

Documento redatto in data 17/11/2021

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Direzione e Sede:

C.so Vittorio Emanuele II, 107 - 41121 Modena
Tel. 059 416511 – Fax 059 239063
E-mail: segreteria@consorzioburana.it
Pec: segreteria@pec.consorzioburana.it
Sito web: www.consorzioburana.it
Cod. Fisc. 94149560362

ARPAE

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Via San Felice, 25
40122 Bologna BO

Alla c.a. Dott.ssa Guizzardi Maria Angela

Solo

aoobo@cert.arpae.emr.it

Spett.le

COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE
Area Tecnica

Sportello Unico Attività Produttive

Via 2 Agosto 1980 n. 118
40019 Sant'Agata Bolognese BO

Alla c.a. Geom. Claudia Masi

Solo

comune.santagatabolognese@cert.provincia.bo.it

*Referente: Settore Eserc. Manut. Destra Panaro
Resp.: Ing. Andrea Simani
Tecnico istrutt.: Geom. Flavio Morselli*

OGGETTO: *D.Lgs. 387/03 e L.R. n. 26/04. SOCIETA' AGRICOLA SAN LUCA SS – Domanda di Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di biometano da realizzare in Comune di Sant'Agata Bolognese, via Montirone. Conferenza di servizi decisoria, art. 14 comma 2 L. 241/90 e s.m.i., in forma simultanea e in modalità sincrona, art. 14-ter della medesima legge. Trasmissione verbale della seduta conclusiva della Conferenza di Servizi svoltasi il 31 agosto 2021.
Bacino del Canale di bonifica "Scolo Fiumazzo". Parere di competenza.*

Con riferimento alla convocazione della seduta conclusiva della Conferenza di Servizi e al contestuale invio del verbale della seduta stessa con PG n°138783 del 08/09/2021, acquisita agli atti dello scrivente Consorzio con prot. 12865 del 10/09/2021, a seguito della verifica della documentazione ricevuta, si è a esprimere le seguenti considerazioni:

- l'intervento di cui all'oggetto ricade nel bacino del Canale di bonifica denominato "Scolo Fiumazzo" e deve recapitare le acque meteoriche totalmente nel Canale stesso senza alterarne il regime idraulico;
- si tiene a precisare che il manufatto di immissione delle acque meteoriche con funzione di bocca tarata si immetterà all'interno dello Scolo demaniale "Allacciante Vaccarezza-Pettarella". Tale Scolo demaniale è un affluente dello Scolo Fiumazzo e confluisce in esso 670,00 m più a valle rispetto al manufatto di immissione sopra citato;
- il progetto presentato prevede due linee separate e distinte per lo scarico delle acque meteoriche. Una prima linea raccoglierà le acque meteoriche ricadenti sulle aree su cui verrà realizzata la strada di accesso all'impianto, avente una superficie complessiva pari a 1.335,00 m². Tale linea confluirà le acque all'interno di una vasca di laminazione a cielo aperto che verrà realizzata in un'area verde in fregio alla strada di accesso all'impianto.

Uffici periferici:

41037 MIRANDOLA (MO) – Via Statale Sud, 35 – Tel. 0535 20100 – Fax 0535 25464
44012 BONDENO (FE) – Via Vittorio Veneto, 48/50 – Tel. 0532 893010 – Fax 0532 892966
40017 S. GIOVANNI IN PERSICETO (BO) – Via Circonvallazione Dante, 44 – Tel. 051 6875211 – Fax 051 821358

La seconda linea raccoglierà le acque meteoriche ricadenti sulle aree dei piazzali pavimentati all'interno dell'impianto, avente una superficie complessiva pari a 2.151,00 m². Tale linea confluirà le acque all'interno dei digestori;

- è stato rispettato il principio d'invarianza idraulica, progettando un volume di laminazione pari a 101,00 m³, che verrà realizzato mediante la costruzione di una vasca a cielo aperto;
- la vasca di laminazione a servizio dell'impianto dovrà essere dimensionata per consentire l'accumulo temporaneo di un volume d'acqua valutato in 700 m³ per ogni ettaro di area impermeabilizzata;
- è necessaria la realizzazione di una "bocca tarata", con condotta circolare DN 100 mm, da posizionare allo sbocco del sistema di laminazione, che immetterà per gravità le acque laminate all'interno dello scolo demaniale "Allacciante Vaccarezza-Pettarella", afferente allo scolo di bonifica "Scolo Fiumazzo";
- il sistema di laminazione nel suo complesso rimarrà a carico dell'Attuatore che ne dovrà verificare la corretta funzionalità nel tempo e provvederne alle manutenzioni così come futuri titolari del manufatto in caso di futura cessione.

In merito alla scelta progettuale che riguarda lo smaltimento delle acque meteoriche del nuovo comparto, si esprime quindi, per quanto di competenza, **parere favorevole** condizionato alle seguenti prescrizioni:

- in uscita dal sistema di laminazione non potrà esistere alcun manufatto di "troppo pieno" che vada ad aggravare il territorio esterno a detto Comparto, prima che le acque raccolte vengano opportunamente laminate;
- il sistema di laminazione nel suo complesso dovrà essere realizzato contestualmente ed in modo proporzionale alla realizzazione delle aree impermeabilizzate in progetto. Dovrà inoltre risultare funzionante in ogni fase dello stato di avanzamento delle opere in oggetto;
- a opere concluse, dovrà essere rilasciata allo scrivente Consorzio da parte della Direzione dei Lavori un'apposita dichiarazione di conformità dell'intero sistema di laminazione rispetto al progetto presentato e alle presenti prescrizioni;
- le fasi di lavorazione necessarie per la realizzazione dell'immissione richiesta saranno da concordare con i tecnici dello scrivente Consorzio prima dell'inizio dei lavori al fine di garantire la sicurezza del territorio e la corretta esecuzione delle opere.

Si ricorda inoltre che gli interventi che interesseranno i Canali demaniali denominati "**Scolo Pettarella Superiore**" per quanto riguarda il parallelismo della recinzione e "**Allacciante Vaccarezza-Pettarella**" per quanto riguarda la realizzazione del manufatto di immissione acque meteoriche e del tratto di tombinatura, potranno essere realizzate solo dopo il rilascio di regolare atto di Concessione da parte di questo Consorzio, a seguito di specifica richiesta.

Per eventuali chiarimenti o maggiori approfondimenti in merito si potrà far riferimento ai Tecnici presenti presso la sede consorziale di San Giovanni in Persiceto.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Francesco Vincenzi)



Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto di Produzione Biometano SOC. AGR. SAN LUCA S.S.

**Comune di Sant'Agata Bolognese (BO), via Montirone n. SNC – Foglio 31
mappale 6-61**

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione biometano svolta dalla società Società Agricola San Luca SS nello stabilimento posto in comune di Sant'Agata Bolognese, via Montirone snc, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società Società Agricola San Luca SS è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: COGENERATORE A METANO – POT. TERM. NOMINALE 999 KW t

Portata massima	1660 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Monossido di carbonio	300 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/Nm ³

Valori di concentrazione riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 5%.

Dovrà essere effettuata la messa a regime del punto di emissione E1 come prescritto dal presente atto. Successivamente, fermo restando l'obbligo di rispetto dei limiti di emissione sopra stabiliti, non è fissata periodicità di autocontrollo da effettuarsi a cura del Gestore di stabilimento.

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: CALDAIA METANO O CALDAIA BACKUP – POT. TERM. NOMINALE 800 KWt

Portata massima	1660 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	5 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	20 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	50 mg/Nm ³

Valori di concentrazione riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Dovrà essere effettuata la messa a regime del punto di emissione E2 come prescritto dal presente atto. Successivamente, fermo restando l'obbligo di rispetto dei limiti di emissione sopra stabiliti, non è fissata periodicità di autocontrollo da effettuarsi a cura del Gestore di stabilimento.

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: OFFGAS UP GRADING – CO₂ VENT

Portata massima	550 Nm ³ /h
Altezza minima	7 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Acido solfidrico H ₂ S	5 mg/Nm ³
Ammoniaca	5 mg/Nm ³

L'effluente gassoso del punto di emissione E4 è costituito per il 98% da CO₂.

Qualora, durante l'esercizio dell'impianto, gli effluenti gassosi del punto di emissione E4, presentino esalazioni maleodoranti, il Gestore di stabilimento dovrà provvedere ad installare un idoneo sistema di abbattimento degli odori. La realizzazione dell'impianto e del punto di emissione dovrà tenere conto di detta eventualità.

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: SFIATO EMERGENZA UP GRADING – BIOMETANO VENT

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: SFIATO EMERGENZA UP GRADING – BIOGAS VENT

EMISSIONE E6

PROVENIENZA: SFIATO EMERGENZA CABINA REMI – DECOMPRESSIONE BIOMETANO

EMISSIONE E7

PROVENIENZA: SFIATO EMERGENZA CABINA REMI – DECOMPRESSIONE METANO

EMISSIONE E8

PROVENIENZA: SFIATO GUARDIA IDRAULICA DIGESTORE PRIMARIO N° 1

EMISSIONE E9

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

PROVENIENZA: SFIATO GUARDIA IDRAULICA DIGESTORE PRIMARIO N° 2
EMISSIONE E10
PROVENIENZA: SFIATO GUARDIA IDRAULICA DIGESTORE SECONDARIO
EMISSIONE E11
PROVENIENZA: SFIATO GUARDIA IDRAULICA VASCA STOCCAGGIO COPERTA CON
RECUPERO GAS
EMISSIONE E12
PROVENIENZA: TORCIA

Il gestore di stabilimento dovrà dotarsi di un registro, il cui format è riportato al punto 13 dell'allegato tecnico alla Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n°1496/2011, ove dovranno essere annotati i quantitativi annuali di liquame e biomassa alimentati al digestore, la frequenza di sostituzione/manutenzione degli sistemi di abbattimento a presidio degli sfiati e delle vasche coperte, nonché gli eventi di entrata in funzione degli apparati di emergenza E12 (torcia), E3, E5, E6, E7 (sfiati di emergenza) e la durata dell'evento. Tale registro dovrà essere tenuto presso l'impianto, aggiornato ed a disposizione degli enti di controllo.

La torcia, con fiamma pilota, deve essere in grado di assicurare una efficienza minima di combustione del 99% espressa come $CO_2/(CO_2+CO)$

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, conformemente a quanto indicato dal DLgs. n. 152/2006, dovranno essere utilizzati metodi di campionamento e analisi prescritti dalle norme tecniche CEN o altre pertinenti norme tecniche nazionali, norme ISO o altre norme internazionali e nazionali:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008;
- Metodo contenuto nella UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/Nm³) per la determinazione del materiale particolato o polveri totali;
- Metodo UNI EN 15058:2017; ISO 12039:2019 analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche, etc..) per la determinazione del monossido di carbonio;
- Metodo UNI EN 14792:2017; ISTISAN 98/2 (allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000), ISO 10849 (metodo di misura automatico); analizzatori automatici (celle elettrochimiche, IR, UV, FTIR) per la determinazione degli ossidi di azoto;

- Metodo US EPA Method 15; US EPA Method 16; UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015; per la determinazione dell'acido solfidrico (H₂S);
- Metodo US EPA CTM-027; UNICHIM 632:1984; UNI EN ISO 21877:2020 per la determinazione dell'ammoniaca

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI EN 15259:2008. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente alla norma UNI EN 15259:2008, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in

questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio dei punti di emissione E1, E2, E4 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro tre mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli stessi punti di emissione, intesa come termine del periodo definito di "start-up": dalla data di messa a regime il funzionamento dell'impianto dovrà essere in conformità al progetto approvato. Entro la stessa data la presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI EN 15259:2008; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. Devono essere evitate emissioni diffuse e fuggitive, sia attraverso il mantenimento in condizioni di perfetta efficienza i sistemi di chiusura delle vasche, sia attraverso la manutenzione ed il controllo delle tubazioni di trasporto del biogas che non debbono permettere via di fuga delle emissioni stesse.
5. Secondo quanto previsto dalla Delibera dell'Assemblea Legislativa Regione Emilia Romagna n°51 del 26 luglio 2011 e dalla DGR n°1495 del 24/10/2011, dovrà essere eseguita una campagna di rilevamento delle emissioni odorigene, per la durata di due anni dall'entrata in funzione dell'impianto. Il monitoraggio dovrà essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2004 e prevedere sia il campionamento alle sorgenti più impattanti interne all'impianto (prevasca, tramoggia vasca prelievo digestato, upgrading ...) sia al confine dello stesso effettuando per quest'ultimo un campionamento a monte e uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente del vento. Le vasche aperte sono classificabili come sorgenti diffuse areali passive; per il campionamento olfattometrico di tali sorgenti è necessario isolare una parte della superficie emissiva con una cappa (tipo Wind Tunnel) e misurare la concentrazione di odore all'uscita di essa. Si dovranno effettuare almeno due autocontrolli anno da eseguirsi con cadenza stagionale. Il primo campionamento dovrà essere effettuato nel quarto mese dalla data di messa a regime. Dovrà essere data anticipata comunicazione (almeno 15 giorni) ad ARPAE AACM, ARPAE APAM e Comune di Sant'Agata Bolognese delle giornate in cui avverranno i campionamenti. Trascorsi i 2 anni di monitoraggio, in presenza di problematiche riscontrate, l'Autorità competente dovrà prorogare tale prescrizione e, se necessario, si richiederà, sulla base dei dati ricevuti, un approfondimento modellistico e/o pervenire ad una eventuale proposta di adeguamento strutturale dell'impianto allo scopo di contenere i livelli di concentrazioni delle unità odorigene registrate .
6. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
7. La società Società Agricola San Luca SS dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, la periodicità annuale per il punto di emissione E4.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con

obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

8. I punti di emissione E1, E2, E4 ed E12 dovranno essere identificati, da parte della Ditta Società Agricola San Luca SS, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
9. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana:**

Documentazione Tecnica così come allegata alla Domanda di A.U. presentata dalla Società ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e successive modifiche ed integrazioni

Pratica Sinadoc 27243/2020

Documento redatto in data 17/11/2021

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto di Produzione Biometano SOC. AGR. SAN LUCA S.S.

Comune di Sant'Agata Bolognese (BO), via Montirone n. SNC – Foglio 31 mappale 6-61

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla **Società Agricola SAN LUCA S.S.** ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 per l'attività di produzione di Biometano.
- Visto il parere acustico favorevole con prescrizioni di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Metropolitano PG/2021/134573 del 31/08/2021, acquisito in sede di Conferenza dei Servizi relativa al procedimento amministrativo di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003.
- Visto che il Comune di Sant'Agata Bolognese, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto presentato.

Prescrizioni

La Società titolare dell'impianto è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Il Gestore è tenuto a rispettare i seguenti limiti:

Limiti di immissione assoluti	Limiti di immissione differenziale	
Diurno (dBA) Notturmo (dBA)	Diurno (dBA)	Notturmo (dBA)
	5	3

2. Provvedere ad effettuare una nuova valutazione di impatto acustico qualora intervengano modifiche dell'impianto che lo richiedano.
3. Ultimata la fase di start – up, la ditta dovrà effettuare una verifica acustica strumentale tesa alla dimostrazione del rispetto dei valori limite.
 - i rilievi dovranno sempre evidenziare la condizione di massimo disturbo in particolare:

- *per la verifica del rispetto del limite differenziale si dovrà ricercare il livello ambientale massimo presso i ricettori R1, R2, R3, R4, R5 ,R6. La durata dei rilievi ,finalizzati alla verifica del predetto limite, dovrà essere rapportata alle caratteristiche di variabilità del rumore da caratterizzare soprattutto per il periodo diurno ;*
 - *per la verifica del rispetto del limite differenziale dovrà essere ricercato, all'interno della storia temporale del rumore residuo, il valore di minor entità presente presso i ricettori R1, R2, R3, R4, R5 ,R6;*
 - *per la verifica dei limiti di immissione assoluti presso i ricettori R1, R2, R3, R4, R5 ,R6;*
 - *tutte le verifiche strumentali dovranno attestare se il rumore ambientale presenta eventuali incrementi peggiorativi derivanti da componenti impulsive e tonali;*
 - *Qualora la verifica restituisca livelli sonori superiori ai limiti acustici previsti dalla normativa vigente occorrerà predisporre ulteriori interventi di mitigazione acustica tali da rendere marginali gli apporti sonori incidenti. La relazione di collaudo dovrà, oltre alla descrizione di detti interventi, attestare i livelli sonori prima e dopo l'inserimento delle eventuali opere di mitigazione acustica;*
4. La relazione di collaudo attestante il rispetto dei valori limite dovrà essere comunicata da tecnico competente in acustica entro 3 mesi dall'avvio dell'impianto a regime; nel caso gli interventi di mitigazione del rumore costituissero variante significativa sotto il profilo progettuale detta attestazione corredata dalla documentazione descrittiva dei medesimi interventi dovrà essere data preventiva comunicazione.
 5. La ditta è tenuta ad adottare gli interventi di mitigazioni acustici previsti in relazione, nello specifico:
 - (5.a) Realizzazione di una barriera acustica da posizionare sul lato ovest e sud dell'impianto. La duna, come da progetto ,dovrà essere realizzata con terreno e sormontata da alberatura ; il rilevato sul lato ovest inizierà in corrispondenza del cogeneratore con una altezza di 2 metri per poi elevarsi fino a 4 metri tra il digestore secondario e il digestore primario, proseguirà sempre con un'altezza di 4 metri fino al confine dell'impianto.Nel lato sud la barriera alta 4 metri correrà su tutto il perimetro dell'impianto fino al confine dello stesso. La barriera avrà una larghezza di 14 mt alla base e di 2 metri alla sommità così come riportato nelle planimetrie D15 e D16 rev del 28/12/2020.
 - (5.b) Incapsulare attraverso l'utilizzo di pannelli di materiale fonoassorbente le sorgenti motori miscelatori da installare sulle pareti dei digestori.
 6. Qualora Arpae sia chiamata ad effettuare verifiche acustiche all'interno delle abitazioni presenti in zona il Gestore dovrà, su richiesta dell'organo di controllo, procedere a disattivare temporaneamente tutte le sorgenti sonore dell'impianto.
 7. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.

8. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 7 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica così come allegata alla Domanda di A.U. presentata dalla Società ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e successive modifiche ed integrazioni

Pratica Sinadoc 27243/2020

Documento redatto in data 17/11/2021

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto di Produzione Biometano SOC. AGR. SAN LUCA S.S.

Comune di Sant'Agata Bolognese (BO), via Montirone n. SNC – Foglio 31 mappale 6-61

ALLEGATO D

Matrice utilizzazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

La Società con la documentazione tecnica e la comunicazione di utilizzazione agronomica del digestato così come allegate alla Domanda di Autorizzazione Unica presentata ai sensi del D.Lgs. 387/2003, ha dichiarato che intende procedere all'utilizzazione agronomica del Digestato in uscita dal suo:

- Impianto di Digestione Anaerobica alimentato a Biomasse vegetali, effluenti zootecnici e sottoprodotti sito Comune di Sant'Agata Bolognese (BO), via Montirone n. SNC

L'ARPAE-AACM in sede di istruttoria tecnica ha provveduto a svolgere la valutazione sui contenuti dichiarati e le operazioni previste per l'utilizzazione agronomica.

Visto che il Comune di Sant'Agata Bolognese non ha rilevato nulla di ostativo alla dichiarazione presentata.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto è obbligata al rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e così come previsto dal Regolamento Regionale n. 3 del 15/12/2017 della Regione Emilia-Romagna, prima di procedere all'utilizzazione agronomica del digestato la stessa società è obbligata a provvedere all'inserimento nell'apposito "Portale Regionale Effluenti" della comunicazione di utilizzazione agronomica.
2. L'utilizzo agronomico del digestato, solido o liquido, dovrà avvenire inoltre nel rispetto dell'atto di indirizzo di cui alla Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 51 del 26/07/2011 riguardo all'utilizzazione agronomica del residuo del processo di fermentazione (digestato) in terreni non dedicati alla produzione di foraggio rientrante nel ciclo di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano, produzione a Denominazione di Origine Protetta.
3. Così come previsto dal Regolamento Regionale n. 3 del 15/12/2017 della Regione Emilia-Romagna, le

informazioni previste per la comunicazione di utilizzazione agronomica devono essere aggiornate ogni cinque anni, con valenza di autocontrollo, anche quando la comunicazione è inserita nel procedimento di autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al D.P.R. 59/2013 e in questo caso il termine di 5 anni riparte; i rinnovi e le modifiche hanno effetto immediato ai fini della disciplina della Comunicazione, ferma restando la possibilità da parte dell'Autorità Competente (ARPAE-AACM) di richiedere chiarimenti o integrazioni entro 30 giorni dall'invio della comunicazione.

4. Se la modifica della comunicazione comporta anche una modifica su altri procedimenti compresi in AUA, l'azienda deve valutare tali modifiche in relazione alle norme relative agli altri titoli abilitativi e matrici ambientali e, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013.
5. La società Titolare dell'impianto è tenuta a comunicare l'avvenuta variazione, inviando tramite PEC gli estremi di detta comunicazione ad ARPAE-AACM.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica così come allegata alla Domanda di A.U. presentata dalla Società ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e successive modifiche ed integrazioni

Pratica Sinadoc 27243/2020

Documento redatto in data 17/11/2021

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.